

## **Provvedimenti in tema di sospensione delle udienze dibattimentali.**

*(Risposta a quesito del 16 aprile 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 aprile 2009, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota del 16 giugno 2008 con cui la sottosezione dell'ANM di Cosenza ha rappresentato che presso quella sede giudiziaria era in uso la prassi di sospendere le udienze in occasione delle elezioni degli organismi dell'Ordine degli avvocati, e chiedeva di conoscere:

- se, e in quali casi, il Presidente del Tribunale possa adottare un provvedimento di sospensione delle udienze dibattimentali;
- se il giudice del dibattimento possa sindacare le ragioni di assoluta necessità sottese all'ordine di servizio;
- se tra le ragioni di assoluta necessità possa essere annoverato il rinnovo di organismi associativi forensi.

La nota dell'ANM di Cosenza non precisa, nella parte introduttiva, in base a quale tipo di provvedimento sia realizzata in concreto la prassi sospensiva anzidetta, ma il riferimento ai poteri del Presidente del tribunale contenuto nel primo quesito, e quello ad un ordine di servizio eventualmente sindacabile dal giudice del dibattimento contenuto nel secondo quesito, fanno pensare che, nel caso di specie, sia il Presidente del tribunale con suo ordine di servizio a disporre la sospensione.

Così opinando, si deve osservare che la sospensione del dibattimento è evidentemente un provvedimento processuale adottabile esclusivamente dal giudice del dibattimento per le ragioni previste dal codice di procedura penale, e non dal Presidente del tribunale il quale esaurisce i suoi poteri ordinatori sul calendario delle udienze in generale (e non sulla tempistica dei dibattimenti) nell'ambito della procedura prevista dall'art. 16 del D.lgs. 28 luglio 1989, n. 273. Non compete, infine, al Consiglio superiore della magistratura esprimersi sulla possibilità che le elezioni degli organismi associativi forensi possano essere annoverate tra le “ragioni di assoluta necessità” valutabili dal giudice del dibattimento per l'eventuale sospensione di esso, trattandosi di questione di natura processuale.

Tutto ciò premesso, il Consiglio  
delibera  
di rispondere al quesito nei termini suindicati”.